

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE SOCIALE

È costituita una Società per azioni denominata

"LA FINANZIARIA TRENTINA S.p.A."

ART. 2 - SEDE

La sede della Società è fissata in Trento.

Gli Amministratori, nei modi di legge, potranno istituire o sopprimere filiali, agenzie, sedi secondarie, rappresentanze e depositi in Italia e all'estero e trasferire la sede nell'ambito del territorio comunale.

Il domicilio legale dei soci, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è stabilita, dalla data della sua legale costituzione, **sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050)**, salvo proroghe da deliberarsi dall'assemblea nei modi di legge, anche in fase di liquidazione.

ART. 4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto e si propone, operando esclusivamente non nei confronti del pubblico, lo svolgimento in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in altre Società italiane o straniere, enti, consorzi ed imprese ed il possesso e la compravendita per conto proprio di titoli pubblici e privati e di strumenti finanziari in genere.

E ciò da realizzare direttamente o mediante la costituzione di nuovi veicoli di investimento, con particolare riguardo a investimenti mirati nei settori delle utilities, delle infrastrutture e nelle aziende ad essi connesse, con particolare attenzione ad iniziative sul territorio trentino.

Nell'ambito della predetta attività, la Società ha altresì ad oggetto, sempre operando non nei confronti del pubblico, l'esercizio delle seguenti attività:

- concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle Società, enti, consorzi ed imprese partecipate;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle Società, enti, consorzi ed imprese partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo.

La Società potrà inoltre esercitare attività immobiliare, acquistando, vendendo, ristrutturando, locando beni immobili in genere di natura civile, commerciale ed industriale.

E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico, e l'acquisto e la vendita - mediante offerta al pubblico - di strumenti finanziari disciplinati dal TUF (D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi ed ogni altra attività di cui all'art. 106 TULB (D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993).

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o solo utile come, in via indicativa e non tassativa, contrarre mutui ed accedere ad ogni tipo di credito e/o di operazione di locazione finanziaria passiva; concedere garanzie reali e personali, pegni, privilegi speciali e patti di

riservato dominio, anche a titolo gratuito, sia nel proprio interesse che a favore di terzi anche non soci.

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 55.000.000,00 (cinquantacinquemilioni virgola zero zero) diviso in 55.000.000 (cinquantacinquemilioni) azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) cadauna e può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) **detenuta da ogni singolo socio, o da sua collegata o controllata** ai sensi dell'articolo 2359 del C.C., **non avrà diritto di voto in assemblea, ma sarà computata ai fini della valida costituzione dell'assemblea.**

Il capitale sociale può essere aumentato, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, mediante emissione di azioni ordinarie o fornite di diritti diversi, a sensi di legge. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, nei termini e nei modi che reputa convenienti. Le somme versate dai soci a favore della Società in conto finanziamento soci ovvero, per altro titolo, non saranno produttive di interessi anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati dai soci in modo non proporzionale alle rispettive quote sociali e, comunque, salvo patto contrario risultante da atto scritto tra la Società ed il socio.

ART. 6 - AZIONI

Le azioni sono nominative.

L'azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Le azioni possono essere soggette ad una gestione accentrata presso un intermediario finanziario autorizzato, il quale gestirà, nel rispetto della legislazione vigente, anche regolamentare, la circolazione dei titoli.

La Società può acquistare azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, fermo il diritto di prelazione spettante ai soci, come disciplinato dal presente articolo.

In caso di trasferimento per atto fra vivi totale o parziale delle azioni e/o i relativi diritti di opzione, gli altri Soci hanno diritto di prelazione, sull'intero pacchetto azionario, a parità di condizioni e di prezzo.

A tal fine il socio dovrà comunicare alla Società la propria intenzione di alienare specificando per iscritto la proposta, indicando le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento, comunica la proposta agli altri soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Questi devono esercitare la prelazione entro i 30 (trenta) giorni successivi; se più soci manifestassero l'intenzione di esercitare la prelazione, le azioni offerte in vendita saranno suddivise tra di loro in proporzione al capitale sociale posseduto.

Qualora nessun socio intenda avvalersi del diritto di cui sopra, la prelazione potrà essere esercitata, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, da parte della società nel rispetto delle condizioni, modalità e forme previste dalla legge.

Decorso inutilmente tale termine il proponente è libero a trasferire le partecipazioni alle precedenti condizioni.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano e pertanto le azioni possono

essere trasferite a qualunque titolo:

* ove il cedente sia una persona fisica se il trasferimento avviene a favore del coniuge, dei parenti in linea retta, dei parenti in linea collaterale o degli affini entro il terzo grado del cedente. Qualora il cessionario sia una società la libera trasferibilità è soddisfatta allorquando soci di maggioranza siano il cedente o alcuno dei parenti o affini sopra indicati singolarmente o congiuntamente, ovvero, trattandosi di società di capitali il controllo della stessa sia detenuto dai detti soggetti;

* ove il cedente sia una società, se il trasferimento avviene a favore del coniuge, dei parenti in linea retta, dei parenti in linea collaterale o degli affini entro il terzo grado del socio o dei soci di maggioranza ove si tratti di società di persone, ovvero, trattandosi di società di capitali ove il controllo della stessa sia detenuto singolarmente o congiuntamente dai detti soggetti.

Le azioni sono altresì liberamente trasferibili in caso di alienazione a qualunque titolo a favore di società di capitali controllate, collegate o controllanti, ai sensi dell'art. 2359 C.C., dal cedente.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI

La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

ART. 8 – PATRIMONI DESTINATI

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del C.C..

La deliberazione costitutiva è adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 9 – STRUMENTI FINANZIARI

La Società può emettere gli strumenti finanziari di cui alla sezione V del capo IV del codice civile.

La deliberazione sarà adottata dall'assemblea straordinaria secondo le maggioranze indicate dal C.C..

ART. 10 - ASSEMBLEA

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, **obbligano tutti i soci,** ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero sul "Sole-24Ore" o "Corriere del Trentino"; è consentito, inoltre, procedere alla convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate nei modi e nei termini di cui sopra, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ART. 11 - TIPO DI ASSEMBLEA

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta

giorni, nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. La convocazione dell'assemblea dovrà essere effettuata senza ritardo, quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

ART. 12 - DIRITTO DI INTERVENTO

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta nel rispetto dell'art. 2372 C.C..

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta, a seconda dei casi, **dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o**, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea e da un Notaio nelle assemblee straordinarie.

Le deliberazioni dell'assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea o dal Notaio.

ART. 14 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato.

Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente e/o rappresentato. In caso di parità di voti, la proposta si ritiene respinta.

In seconda convocazione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 2369 del Codice Civile, l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 2369 del Codice Civile, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera validamente sugli oggetti posti all'ordine del giorno col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia, se la Società non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga di questa, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 C.C..

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da sette a quindici, secondo la determinazione che viene fatta dall'assemblea. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede secondo le norme relative del Codice Civile.

Qualora, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare senza indugio l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea - in ogni caso non superiore a tre esercizi - e sono rieleggibili, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

La nomina degli Amministratori spetta all'assemblea, salvo per i primi Amministratori, nominati nell'atto costitutivo.

ART. 17 – COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto da 5 (cinque) membri.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il diritto di chi presiede.

Per quanto riguarda le modalità di convocazione, la validità delle deliberazioni e i soggetti legittimati alla convocazione si applicano le stesse norme fissate dall'art. 19 per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 – CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedervi, sceglie tra i suoi membri un Presidente; può nominare altresì un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento di questi. Nel caso di assenza o di impedimento, sia del Presidente sia del Vice Presidente, la presidenza è assunta da un altro Amministratore designato dal Consiglio. Il Consiglio può nominare anche un Segretario che può essere persona estranea al Consiglio.

Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli Amministratori sono regolate a norma di legge, per quanto non disposto nello statuto.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza degli Amministratori l'intero Consiglio si intende dimissionario e la sua cessazione avrà effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nuove nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere convocata con urgenza.

ART. 19 - ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, quando eletto, si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo degli Amministratori o dai Sindaci.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, con lettera raccomandata consegnata alle

poste almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o comunque con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma o fax o posta elettronica spedito almeno ventiquattro ore prima della riunione, inviato al domicilio degli amministratori e dei sindaci.

Il Consiglio potrà tuttavia deliberare validamente anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio si intenderà validamente costituito ed idoneo a deliberare anche se la presenza della maggioranza degli amministratori avviene mediante mezzi di telecomunicazione, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che nel luogo di convocazione siano presenti fisicamente il Presidente ed il Segretario incaricato della redazione del verbale;

b) che i Consiglieri non fisicamente presenti possano essere identificati dal Presidente e dal Segretario;

c) che i Consiglieri non fisicamente presenti possano in tempo reale seguire la discussione, prendere visione dei documenti presentati, intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, presentare documenti ed interloquire tra di loro, con i Consiglieri fisicamente presenti e con il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente svolge tutte le attività attribuitegli ai sensi dell'articolo 2381 del C.C..

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, è preponderante il voto del Presidente.

ART. 20 - POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e, particolarmente, gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o dal presente Statuto, in modo tassativo, riservate all'assemblea dei soci.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà:

a) di acquistare, vendere, permutare, locare ed assumere in locazione beni mobili ed immobili, nonché aziende;

b) di conferire sotto qualsiasi forma immobili e mobili in altre Società costituite o costituende;

c) di assumere e cedere interessenze o partecipazioni in altre imprese o Società;

d) di obbligare, anche cambiariamente, la Società; assentire iscrizioni, riduzioni, surrogazioni, postergazioni ed annotamenti di ipoteche volontarie, giudiziali e legali; rinunciare ad ipoteche ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e dei Pubblici Registri in genere da responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato, civile e militare;

e) di prestare fidejussioni ed avalli;

f) di nominare un direttore generale, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente il compenso, direttori amministrativi e tecnici, procuratori ed institori, fissandone le condizioni e le attribuzioni e, occorrendo, le cauzioni;

sospenderli e revocarli;

g) di autorizzare ogni atto giudiziario; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori;

h) di rilasciare e revocare procure sia "*ad negotia*" sia per determinati atti o categorie di atti;

i) di firmare tutta la corrispondenza, di richiedere fidi ad istituti di credito e banche in genere ed operare sui conti della Società anche allo scoperto, ma nei limiti dei fidi concessi.

Ritenuto espressamente che l'elencazione fatta ha soltanto valore esemplificativo perché, ripetesi, al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri che non siano, per legge, riservati inderogabilmente all'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo è facoltizzato di adottare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

ART. 21 - DELEGA POTERI

Quando eletto, il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle non delegabili a norma di legge, può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni al Presidente e/o ad uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri.

Potrà affidare speciali incarichi a propri membri, assegnando ad essi, in corrispettivo delle loro prestazioni, speciali emolumenti o interessenze, anche sotto forma di partecipazione agli utili, in quella misura, in quei modi e a quelle condizioni che reputerà caso per caso di fissare.

Potrà inoltre nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La firma sociale e la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi sono devolute al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Il primo Collegio Sindacale è nominato nell'atto costitutivo.

Successivamente l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi; vengono altresì nominati due Sindaci supplenti. I Sindaci sono rieleggibili. I Sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge. Tutti i Sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro, che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

L'Assemblea dei soci ha facoltà di stabilire che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è retto dalle norme del Codice Civile e delle leggi speciali.

Qualora l'Assemblea non attribuisca al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti, questa sarà esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 24 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180

(centottanta) giorni nel caso di Società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

ART. 25 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Degli utili netti risultanti dal Bilancio viene destinato il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

L'utile residuo sarà assegnato agli azionisti in proporzione delle azioni possedute, salvo diverse disposizioni che possono essere prese dall'Assemblea.

I dividendi non riscossi andranno prescritti a favore del fondo di riserva, dopo cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili.

ART. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore, o dei liquidatori, saranno stabiliti dall'assemblea, osservate le disposizioni di legge.

ART. 27 - COMPETENZA GIUDIZIARIA

L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è competente a conoscere delle contestazioni fra la Società ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1469 bis e seguenti del Codice Civile.

ART. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

ART. 29 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.